VIII LEGISLATURA - QUATTORDICESIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIACINTO URSO

PAG.

INDICE

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Recepimento della direttiva del Consiglio
della Comunità economica europea ri-
guardante l'armonizzazione delle le-
gislazioni degli Stati membri della
CEE concernenti il miele (Già appro-
vato dalla XIV Commissione della Ca-
mera e modificato dalle Commissioni rimite IX e XII del Senato) (959-B) 485
Trustice 131 c 3111 dos contato, (303 2)
Presidente 485, 487
CALONACI VASCO 487
Magnani Noya Maria, Sottosegretario di
Stato per la sanità 487
SEPPIA MAURO, Relatore 485, 487

La seduta comincia alle 9,20.

MARIA TERESA CARLONI ANDREUCCI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele (Già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalle Commissioni riunite IX e XII del Senato) (959-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Recepimento della direttiva del Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele », già approvato dalla XIV Commissione della Camera e modificato dalle Commissioni riunite IX e XII del Senato.

MAURO SEPPIA, Relatore. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, il Comitato

ristretto, che nella precedente seduta la Commissione aveva deciso di nominare, ha cercato di svolgere nel modo migliore il proprio lavoro consultando anche i rappresentanti delle categorie e delle varie associazioni, dei Ministeri della sanità e dell'agricoltura, ed ha predisposto alcuni emendamenti al testo giuntoci modificato dalle Commissioni riunite IX e XII del Senato.

Gli emendamenti sono del seguente tenore:

All'articolo 1, quarto comma, il punto 1) è sostituito dal seguente:

1) miele in favo: miele immagazzinato dalle api negli alveoli di favi da esse appena costruiti non contenenti covata e venduto in favi anche interi con celle opercolate;

All'articolo 1, quarto comma, il punto 5) è sostituito dal seguente:

5) miele torchiato: miele ottenuto mediante pressione dei favi non contenenti covata, senza riscaldamento o con riscaldamento moderato.

L'ultimo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Chiunque produce per vendere, vende o detiene per vendere miele con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni.

All'articolo 3, secondo comma del testo del Senato, dopo le parole miele italiano aggiungere le seguenti: , ma con la denominazione di « miscela di mieli di origine diverse ». La miscela dei mieli di origine di soli paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione di « miscela di mieli di importazione ». I mieli di origine extracomunitaria devono riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo articolo 6, terzo comma, anche l'indicazione del paese di origine.

All'articolo 4, quarto comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) essere sottoposto a trattamento termico in modo che gli enzimi vengano distrutti o resi in gran parte inattivi;

Il primo comma dell'articolo 5 del testo del Senato è sostituito dai seguenti:

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno fissati i casi in cui le condizioni naturali di produzione del miele per pasticceria, del miele per l'industria, del miele di calluna e miele di arbutus possono giustificare un tenore massimo di acqua del 25 per cento.

Per « miele per pasticceria » e per « miele per l'industria » si intende il miele che, pur essendo idoneo al consumo umano, non corrisponda ai requisiti di cui al precedente articolo 4, quarto comma, lettere a), b) e c) ovvero abbia un indice diastasico o un tenore di idrossimetilfurfurale non conformi alle caratteristiche di cui al precedente articolo 2, secondo comma, punto 7 lettere a) e b).

All'articolo 6, il punto 3 del testo del Senato è sostituito dal seguente:

3) l'indicazione « vergine integrale » per il prodotto di origine nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo articolo 7. Per tale miele è obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza.

All'articolo 6, il quinto comma è sostituito con i seguenti:

Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10 e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al terzo comma, lettere b) e c), possono anche figurare solo sui documenti di accompagnamento.

VIII LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 31 MARZO 1982

Con proprio decreto il ministro dell'agricoltura e foreste stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza per vendere il miele di cui al precedente comma nonché di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli.

Vasco CALONACI. Siamo costretti a chiedere il rinvio della discussione per l'assenza, dovuta ad un grave lutto familiare, del deputato Pastore che, per il gruppo comunista, ha partecipato ai lavori del Comitato ristretto.

Colgo l'occasione per rilevare come siano rimasti in sospeso due problemi; il primo è quello della pastorizzazione, poiché il Senato aveva deciso di sostituire alla parola pastorizzato la dizione « per uso industriale », ritenendo che il termine da noi usato avesse una accezione positiva.

Mauro SEPPIA, Relatore. Il quinto comma dell'articolo 6 viene ripristinato nel testo approvato dalla Camera, quindi il problema è superato.

Vasco CALONACI. Il secondo problema riguarda il fatto che mentre si definisce

la scadenza del miele vergine integrale, non è definita la scadenza per i rimanenti tipi di miele.

Sorge un'altra questione, e cioè se il miele scaduto possa essere adoperato entro determinati termini per l'industria e la pasticceria.

PRESIDENTE. Ritengo di interpretare il pensiero di tutti i commissari esprimendo il cordoglio per il lutto che ha colpito il deputato Pastore.

MARIA MAGNANI NOYA, Sottosegretario di Stato per la sanità. Mi associo, anche a nome del Governo, alle condoglianze espresse dal presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 9,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO